SENATO DELLA REPUBBLICA

2º COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 10 GIUGNO 1955

(ANTIMERIDIANA)

(20^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazioni al Codice di procedura penale » (1082) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione):

Presidente Pag.	163, 164, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177,	178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186,	187, 188, 189, 191, 192, 193,
	194, 195, 196
DE PIETRO, Ministro	di grazia e giustizia 172,
175,	176, 179, 182, 183, 194, 195
Magliano	172, 182, 196
Merlin	164
NACUCCHI	172, 176, 182, 195
PANNULLO	176
PICCHIOTTI	164, 172
Piola, relatore	163, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178,	179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187,	188, 189, 191, 192, 193, 194,
	195, 196
ZELIOLI LANZINI	164

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Cemmi, Corsini, De Marsico, Gavina, Magliano, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Picchiotti, Piola, Ravagnan, Zelioli Lanzini e Zoli. A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pellegrini è sostituito dal senatore Giustarini.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Codice di procedura penale » (1082)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Codice di procedura penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione di avere incaricato della funzione di relatori i senatori Piola e Picchiotti, lasciandoli liberi di distribuirsi la materia fra loro come giudicassero più opportuno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, relatore. Informo innanzi tutto che riferirò sui primi sei articoli del disegno di legge, mentre dei successivi si occuperà il senatore Picchiotti. Pur rendendomi conto che vi sono delle ragioni d'urgenza, io penso che l'approvazione di un disegno di legge, sia pure novellistico, il quale però si proietta nel futuro anche se risolve contingentemente alcune posizioni, debba essere meditata. Francamente, una riforma di questo genere (per quanto io debba riferire solo sulla prima parte meno importante del provvedimento), la quale attiene ad un numero non indifferente di articoli del

Codice di procedura penale, esige da tutti, a cominciare dal relatore, una indagine approfondita articolo per articolo. Esigere che io riferisca affrettatamente, a ventiquattro ore dalla conoscenza del testo, oltre tutto, mi sembra sia chiedere qualche cosa che va al di là delle mie possibilità. Inoltre debbo premettere che vi sono delle modificazioni sulle quali non concordo interamente.

Riconosco, non di meno, che vi sono ragioni di fretta; non deve però mancare da parte nostra anche il senso di responsabilità. Sarei portato di conseguenza a domandare un nuovo termine, per riferire dettagliatamente sulle varie riforme. Al più si potrebbe iniziare l'esame articolo per articolo, e rinviare quegli articoli sui quali possono sorgere dissensi.

PICCHIOTTI, relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, a mio giudizio, rappresenta un tentativo, in parte fruttuoso, di avvicinamento alle norme della Costituzione. Come spiega ampiamente il ministro De Pietro nella sua relazione introduttiva, si tratta di riforme della nostra procedura penale — che nessuno ha detto che debbano considerarsi definitive —, le quali rappresentano un sensibile progresso rispetto alle norme attualmente vigenti. Si può dire che il Guardasigilli abbia raccolto in un unico alveo le varie proposte che nel corso di questi anni erano state avanzate da più parti. Anzi, appunto per questa ragione, mi si consenta di affermare che più o meno questi problemi li conosciamo tutti, e anche se talune soluzioni non possono sembrare le migliori, esse sono peraltro accettabili perchè costituiscono indubbiamente un passo avanti. Nulla vi è di perfetto (è un ritornello che sentiamo ripetere in ogni occasione) ed anche questo progetto non è la perfezione. Ma sono sicuro che esso sarà fruttuoso ed utile, e posso onestamente affermarlo io che, da cinquantatre anni vivendo la vita dei tribunali, conosco pregi e difetti della procedura penale.

Per queste ragioni ritengo che non solo la nostra Commissione possa esaminare, ma possa anche approvare, senza indugi, il disegno di legge che è sottoposto al suo esame.

MERLIN. Se almeno uno dei relatori riconosce di non essere pronto a dare un giudizio su alcune parti del disegno di legge, penso sia più opportuno procedere senza fretta. Per questa ragione proporrei un rinvio di almeno una settimana. Il Ministro potrebbe anche esporre i principi generali del disegno di legge di riforma, dopo di che la discussione degli articoli sarebbe rinviata ad una riunione da tenersi nella settimana prossima.

ZELIOLI LANZINI. Formulo una proposta conciliativa. Probabilmente è vero che non è possibile approvare questo grosso provvedimento entro la giornata di oggi. Ciò nonostante, lo stesso senatore Piola ha riconosciuto che vi sono articoli che possono essere approvati perchè non presentano gravi questioni. Io pertanto ritengo che si possa passare all'esame degli articoli, salvo rinviare gli articoli sui quali si presentino questioni che non possano essere risolte immediatamente.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Zelioli Lanzini coincide con quella del relatore senatore Piola. Se il senatore Merlin non insiste nella sua proposta di rinvio, si intende accolta la proposta del senatore Zelioli Lanzini.

MERLIN. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro allora chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Art. 1.

Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 40, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 71, 88, 97, 98, 118, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6. (*Istanza di procedimento*). — L'istanza di procedimento è presentata con le forme della querela.

L'istanza può essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre alla identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del

pubblico ministero, certificando la data della presentazione.

Art. 19. (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale). — Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'articolo 21.

La sospensione è disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce la esistenza e la serietà della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.

Il pretore comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.

L'ordinanza è in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso può essere proposto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la corte d'appello, dall'imputato e dalla parte civile.

Il giudizio civile quando è necessario può essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.

Art. 33. (Dichiarazione d'incompetenza per materia). — L'incompetenza per materia è dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 34. (Nullità determinata dalla incompetenza per materia). — L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullità degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.

Tuttavia la nullità non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza.

Art. 36. (Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello).

— La corte di appello quando riconosce che

il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante la eccepita incompetenza, non può annullare per incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non è ammesso l'appello.

Fuori del caso predetto e di quello preveduto dal capoverso dell'articolo 34 il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 37. (Decisioni della corte di cassazione sulla competenza per materia). — La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.

La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purchè nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e circostanze che modifichino la competenza.

Art. 40. (Altre regole per determinare la competenza per territorio). — Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo precedente è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se questo luogo non è noto è competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneità di atti il giudice superiore indicato nell'articolo 48 designa il giudice che deve giudicare.

Se la competenza non può essere determinata in uno dei predetti modi è competente successivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Art. 56. (Atti diretti a promuovere la rimessione). — Nei casi in cui la rimessione

20^a SEDUTA (10 giugno 1955)

appare opportuna anche se si tratta di procedimenti di competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa il procuratore generale presso la corte di appello.

L'istanza di rimessione è comunicata, a mezzo della segreteria della procura generale, all'imputato.

L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte di cassazione deduzioni e documenti.

Art. 58. (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione). — La corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ottomila a ottantamila.

L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.

Art. 59. (Nuova proposta di rimessione). — Quando è stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice può essere proposto dal pubblico ministero e dall'imputato. La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanze di sospensione.

L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilità sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel secondo capoverso dell'articolo 56.

Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa può essere riproposta soltanto se è fondata sopra elementi nuovi.

Art. 60. (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). — Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero ovvero se alcuno di essi è stato offeso da un reato e il procedimento è di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado.

I reati di competenza del pretore, commessi da un magistrato, diverso dal conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono giudicati in primo grado da un tribunale designato dalla corte di cassazione diverso da quello competente per territorio.

Art. 63. (Astensione). — Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione è fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalità di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.

Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.

Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.

Art. 68. (Competenza a decidere sulla ricusazione). — Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su quella dei giudici di una corte di

20^a SEDUTA (10 giugno 1955)

appello o della corte di assise di appello decide la corte di cassazione.

Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti di questo collegio non è ammessa ricusazione.

Art. 69. (Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione). — La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale può entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.

Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.

La corte o il tribunale ha facoltà di ordinare la prova sui motivi della ricusazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.

La corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di consiglio con ordinanza. Salvo il disposto dell'articolo 552, contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa possono proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero, il giudice ricusato e la parte privata che ha fatto la dichiarazione.

Art. 71. (Sanzioni nel caso d'inammissibilità o di rigetto della domanda di ricusazione). — Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta è condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ventimila a centomila senza pregiudizio di ogni azione civile e penale.

Art. 88. (Infermità di mente sopravvenuta all'imputato). — Quando l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermità di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e salvo quanto è stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tal caso ordina, ove occorra, il ricovero dell'imputato

in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario. Per gli accertamenti necessari il giudice può anche ordinare una perizia.

Se lo stato d'infermità di mente risulta prima che il giudice sia stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su richiesta del pubblico ministero a norma della prima parte di quest'articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il procuratore della Repubblica.

Qualora l'imputato riacquisti la predetta capacità, il giudice ordina che il procedimento riprenda il suo corso.

La sospensione del procedimento non impedisce al giudice di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato.

La parte civile e il pubblico ministero quando agisce a norma dell'articolo 105, possono dopo l'ordinanza di sospensione esercitare l'azione davanti al giudice civile, indipendentemente dal procedimento penale, senza pregiudizio della facoltà indicata nell'articolo 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso.

Nei confronti degli altri imputati il giudice può ordinare la separazione dei procedimenti anche nell'istruzione o negli atti preliminari al giudizio. Se la separazione viene chiesta da uno degli altri imputati, il giudice decide con decreto motivato. Contro il decreto che nega la separazione l'interessato può proporre ricorso alla cassazione la quale decide anche nel merito.

Art. 97. (Opposizione alla costituzione della parte civile nell'istruzione formale). — Durante l'istruzione formale, contro la costituzione della parte civile può essere fatta opposizione dal pubblico ministero e dall'imputato nel termine di tre giorni da quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata all'opponente. L'opposizione può essere fatta anche dal responsabile civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli è stato citato od è intervenuto.

La dichiarazione di opposizione deve essere motivata ed è presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale è in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato a cura dell'opponente alla parte civile la quale può presentare le sue deduzioni in egual termine successivo.

I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.

Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione ad un altro momento della istruzione. Quando per il tempo in cui è proposta l'opposizione la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura dell'istruzione, si provvede nel dibattimento.

Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione può essere proposta opposizione nel dibattimento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, ma l'opposizione deve a pena di decadenza essere proposta immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

La costituzione di parte civile, respinta durante l'istruzione, può essere riproposta nel termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 93, anche per i motivi rigettati nell'istruzione.

Art. 98. (Opposizione alla costituzione della parte civile nel dibattimento). — Contro la costituzione della parte civile avvenuta durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente può essere fatta opposizione nel dibattimento dalle parti indicate nell'articolo precedente.

La dichiarazione motivata d'opposizione deve essere proposta a pena di decadenza immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

Il giudice, sentite le parti, provvede senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione. Questa deve essere in ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.

Art. 118. (Effetti dell'ammissione o della esclusione del responsabile civile nell'istruzione formale). — Contro la citazione o l'intervento del responsabile civile ammesso durante l'istruzione formale può essere proposta nel dibattimento l'istanza menzionata nei due articoli precedenti anche per i motivi rigettati nell'istruzione appena compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto è stato messo fuori causa, una nuova citazione o un nuovo intervento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, è ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 108 e 112.

Art. 130. (Rapporto al consiglio dell'ordine a carico del difensore dell'imputato che abbandona la difesa — Provvedimenti per la sostituzione). — Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo dove il fatto è avvenuto per i provvedimenti disciplinari.

Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore è stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, è nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale può delegare un altro avvocato in sua vece.

Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore ne fa richiesta è conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può essere sospeso per un tempo maggiore, nè rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravità.

Se il fatto è commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non è possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa può essere affidata ad un vice-pretore o ad un uditore giudiziario; altrimenti si procede a norma del primo capoverso. Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre giorni per preparare la difesa.

Art. 131. (Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa). — Il difensore che viola il divieto stabilito nell'articolo 129 è sospeso dall'esercizio della profes-

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

sione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.

Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.

Le sanzioni prevedute in questo articolo sono applicate con ordinanaza della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.

Contro l'ordinanza è ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.

Art. 136. (Procuratori speciali per determinati atti). — Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena d'inammissibilità essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato è unito agli atti.

Per le pubbliche Amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dal capo dell'Amministrazione nella circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del si gillo dell'ufficio.

Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo è richiesto dalla legge.

Art. 148. (Forme dei provvedimenti det giudice). — La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.

La sentenza è sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.

Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullità. I decreti devono essere motivati a pena di nullità soltanto quando è richiesta espressamente la motivazione. I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalità, e, quando non è disposto altrimenti, anche oralmente.

Art. 151. (Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso). — Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.

Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.

Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto d'impugnazione; è notificato inoltre, nel caso preveduto nel primo capoverso, al difensore dell'imputato, e, nel caso preveduto dalla prima parte, al difensore che abbia proposto l'impugnazione e a quello che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullità l'indicazione del dispositivo.

Art. 153. (Deliberazioni del giudice in camera di consiglio). — Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori salvo che la legge disponga altrimenti.

Alle corti e ai tribunali prima della deliberazione è fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal presidente.

I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di assise e della corte di assise di appello, quando è chiusa la sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.

Art. 169. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio

20^a SEDUTA (10 giugno 1955)

per le notificazioni non è stato ancora designato a norma dell'articolo 171 e non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione è eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua attività professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.

Qualora 1 luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.

Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

La copia non può in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.

Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputate, questa è depositata nella casa del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del Comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 170. (Notificazioni all'imputato irreperibile). — Se non è possibile eseguire le
notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione
al giudice davanti al quale è in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la
notificazione è stata da lui richiesta.

Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che già non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.

Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.

Il decreto di irreperibilità emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

Art. 171. (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato). — Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dell'imputato, se questi non è detenuto nè internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o almeno uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione è fatta menzione nel processo verbale.

L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della dimessione ha obbligo di fare la dichiarazione o la elezione di domicilio prevedute dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione è ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'articolo 80 e ne dà immediatamente comunicazione alla Autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o dimessione.

Ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria o alla segrete-

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

ria del magistrato procedente con dichiarazione raccolta a processo verbale. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attività professionale ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la comunicazione immediatamente alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finchè questo ufficio non abbia ricevuto la dichiarazione, sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti.

Se mancano o sono insufficienti o inidonee le dichiarazioni o l'elezione di domicilio prevedute da questo articolo si provvede a norma degli articoli 169 e 170.

Art. 172. (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). — La determinazione del domicilio legale, fatta a norma dei due articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 170 e nella prima parte dell'articolo 532.

Giacchè con questo primo articolo — come anche con altri del disegno di legge — vengono modificati vari articoli del Codice di procedura penale, propongo che si discuta separatamente ogni articolo del Codice modificato od aggiunto.

(Così resta stabilito).

Il primo articolo del Codice, del quale si propone la modificazione, è l'articolo 6. Do lettura un'altra volta del nuovo testo proposto.

Art. 6. (Istanza di procedimento). — La istanza di procedimento è presentata con le forme della querela.

L'istanza può essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre alla identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data della presentazione.

PIOLA, *relatore*. Per comodità darò lettura anzitutto dell'articolo 6 del vigente Codice di procedura penale:

« L'istanza di procedimento è presentata con le forme della querela. « La istanza può essere presentata anche ad un regio agente consolare all'estero il quale, provveduto quando occorre all'identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data di presentazione ».

Le modifiche sono solamente formali, poichè alle parole: « regio agente consolare », si sostituiscono le altre: « agente consolare della Repubblica ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 6. (È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 19 del Codice.

Art. 19. (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale). — Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'articolo 21.

La sospensione è disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce la estatenza e la serietà della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.

Il pretore comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.

L'ordinanza è in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso può essere proposto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la Corte d'appello, dall'imputato e dalla parte civile.

Il giudizio civile quando è necessario può essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.

PIOLA, relatore. Le modifiche concernenti l'articolo 19 riguardano solamente il quarto comma e sono sostanziali.

Do anzitutto lettura dell'attuale comma: « L'ordinanza è in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo del-

2^a Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

20^a SEDUTA (10 giugno 1955)

l'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso può essere proposto soltanto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la Corte d'appello ».

La modifica che si propone tende ad attribuire la proponibilità del ricorso in questione, oltre che al procuratore della Repubblica o al procuratore generale presso la corte d'appello, anche all'imputato ed alla parte civile. Si riconosce cioè un interesse anche all'imputato ed alla parte civile a ricorrere avverso l'ordinanza del giudice che riconosca l'esistenza e la serietà, in ordine all'esercizio dell'azione penale, di una controversia sullo stato delle persone. La modificazione mi sembra sia da accogliersi.

NACUCCHI. Se si riconosce l'interesse della parte civile e dell'imputato a ricorrere avverso l'ordinanza del giudice che accoglie la richiesta di sospensione dell'azione penale, in attesa della risoluzione della controversia sullo stato delle persone, credo che si debba riconoscere altresì un analogo seppur inverso interesse a ricorrere contro l'ordinanza che respinge la richiesta della sospensione di un procedimento. In tal senso presento formale proposta di emendamento.

PIOLA, relatore. Non c'è ordinanza in questo caso. Contro cosa si può ricorrere?

PICCHIOTTI. Non c'è interesse in questo caso.

MAGLIANO. Probabilmente il senatore Nacucchi è incorso in un equivoco. Infatti se vi è un interesse — e questo lo riconosciamo con le modifiche in discussione — da parte dell'imputato e della parte civile a ricorrere avverso l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, lo stesso non credo si debba dire nell'ipotesi contraria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'emendamento aggiuntivo ora presentato dal senatore Nacucchi, che è così formulato: « Sulla richiesta dell'imputato o della parte civile di sospensione, il giudice ha obbligo di decidere con ordinanza.

Se non ritiene sussistere le condizioni che legittimerebbero la sospensione, l'imputato o la parte civile possono ugualmente impugnarla con ricorso per cassazione ».

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 19 nel tes o trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 33 del Codice.

Art. 33. (Dichiarazione d'incompetenza per materia). — L'incompetenza per materia è dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

PIOLA, relatore. L'articolo 33 del Codice vigente è così formulato:

« L'incompetenza per materia è dichiarata anche d'ufficio in ogni stato del giudizio. Non può essere dichiarata nel giudizio d'appello se l'eccezione di incompetenza non è stata proposta nel giudizio di primo grado.

« Nel dichiarare la propria incompetenza, se l'imputato non è detenuto, il giudice ha obbligo ovvero facoltà di emettere mandato d'arresto, quando la legge obbliga o autorizza il giudice competente ad emettere mandato di cattura ».

Come si vede le modificazioni sono molte e di sostanza. Anzitutto la dichiarazione di incompetenza può essere dichiarata anche in grado d'appello, in omaggio ai nuovi criteri sul procedimento penale. In secondo luogo si è soppresso il secondo capoverso, sembrando incongruente che il giudice il quale, su un determinato procedimento, ha la sola competenza di dichiarare la propria incompetenza, possa poi avere la competenza in materia di libertà personale dell'imputato, che invece deve essere attribuita solamente al giudice competente per materia.

Il vostro relatore ritiene che la modifica sia conseguente.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo ritiene che l'attuale articolo 33 sia conforme ai principi generale del diritto e della procedura penale. Tuttavia non intende

173 ·

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

venire meno al rispetto dovuto alla Commissione della Camera, e si rimette alle decisioni del Senato.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 33 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo proposto per l'articolo 34 del Codice.

Art. 34. (Nullità determinata dalla incompetenza per materia). — L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullità degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.

Tuttavia la nullità non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza.

PIOLA, relatore. L'articolo 34 del Codice vigente, oltre ai due commi contenuti nel testo dell'articolo del disegno di legge, ha anche un terzo comma che suona così: « Se il giudice che ha in tal modo conosciuto del reato ha anche competenza di secondo grado rispetto al giudice che sarebbe stato competente, contro la sentenza non è ammesso l'appello ».

La soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 34 del Codice vigente è dovuta al fatto che il doppio grado di giurisdizione si è voluto conservare in ogni caso, e ciò mi sembra sia conforme ai principi generali.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 34, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 36 del Codice.

Art. 36. (Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello).

— La corte di appello quando riconosce che il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante la eccepita incompetenza, non può annullare per

incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non è ammesso l'appello.

Fuori del caso predetto e di quello preveduto dal capoverso dell'articolo 34 il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

PIOLA, *relatore*. Il testo dell'articolo 36 nel Codice vigente è il seguente:

« (Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio d'appello). — Se il pretore essendo incompetente ha deciso nel merito, il tribunale che in grado di appello ne riconosce l'incompetenza ritiene il giudizio e decide nel merito, qualora il reato rientri nella sua competenza di primo grado; se non vi rientra, pronuncia sentenza con la quale annulla la sentenza del pretore ed ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.

« La corte d'appello, quando riconosce che il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante le eccepita incompetenza, non può annullare per incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non è ammesso l'appello.

« Fuori dei casi predetti, il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia di quello di primo grado per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero ».

La differenza tra il testo vigente e quello nuovo che si propone, come gli onorevoli colleghi vedono, consiste in un coordinamento del testo dell'articolo con quello di articoli precedenti. È stato così soppresso il primo comma dell'articolo che faceva riferimento al pretore e sono stati sostanzialmente conservati gli altri due commi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 36, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 37 del Codice.

Art. 37. (Decisioni della corte di cassazione sulla competenza per materia). — La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.

La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purchè nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e circostanze che modifichino la competenza.

PIOLA, relatore. Il testo dell'articolo 37 del Codice vigente suona così:

« (Decisioni della corte di cassazione sulla competenza per materia). La corte di cassazione, se riconosce l'incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento col rinvio al giudice competente solo quando l'eccezione di incompetenza è stata proposta durante il giudizio di merito.

« La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purchè nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti o circostanze che modifichino la competenza ».

È stata soppressa l'ultima parte del primo comma, in relazione al principio già affermato all'inizio.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 37.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del nuovo testo dell'articolo 40 del Codice.

Art. 40. (Altre regole per determinare la competenza per territorio). — Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo precedente è competente il giudico

dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se questo luogo non è noto è competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneità di atti il giudice superiore indicato nell'articolo 48 designa il giudice che deve giudicare.

Se la competenza non può essere determinata in uno dei predetti modi è competente successivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

PIOLA, relatore. L'articolo 40 del Codice vigente suona così:

« Altre regole per determinare la competenza per territorio. Provvedimenti riguardanti i minorenni). — Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo precedente, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se qusto lnuogo non è noto, è competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneità di atti il giudice superiore, indicato nell'articolo 48, designa il giudice che deve giudicare.

« Se la competenza non può essere determinata in uno dei predetti modi, è competente succesivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

« Il procuratore generale presso la corte d'appello può con provvedimento insindacabile rimettere all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la corte d'appello l'istruzione ed il giudizio a carico di minori di anni 18, quando non vi sono imputati maggiori di tale età ».

Nel nuovo testo dell'articolo 40, viene soppresso l'ultimo comma che in effetti non si capisce perchè fosse stato introdotto, in quanto la disposizione è già contenuta nella legge per i minorenni.

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 40.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del nuovo testo dell'articolo 56 del Codice.

Art. 56. (Atti diretti a promuovere la rimessione). — Nei casi in cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti di competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa il procuratore generale presso la corte di appello.

L'istanza di rimessione è comunicata, a mezzo della segreteria della procura generale, all'imputato.

L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte di cassazione deduzioni e documenti.

PIOLA, relatore. L'articolo 56 nella nuova forma contiene unicamente la norma secondo cui l'istanza di rimessione è comunicata a mezzo della segreteria della procura generale all'imputuato. Tale nuova norma ritengo sia utile e meriti approvazione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sul secondo comma dell'articolo 56, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 56 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 58 del Codice.

Art. 58. (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione). — La corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza dopo

chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 8.000 a 80.000.

L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.

PIOLA, *relatore*. Il testo dell'articolo 58 del Codice vigente suona così:

- « (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione). — La corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza non motivata, dopo chieste se lo ritiene necessario le opportune informazioni.
- « Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 2.000 a 20.000.
- « L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare. Nel l'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.
- « L'ordinanza della corte di cassazione assieme agli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero, il quale provvede all'esecuzione di essa, previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti ».

Nel primo comma, dopo le parole: « ordinanza », sono state soppresse le altre: « non motivata »; questa modifica mi sembra giusta, perchè è bene che ogni provvedimento contenga in sè i motivi per cui è stato emanato, e ciò secondo lo spirito e la lettera della Costituzione.

Nel secondo comma sono stati aumentati i limiti minimi e massimi delle ammende e ciò

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

per adeguarle al mutato valore della lira. Debbo dire però che io personalmente sono contrario a queste sanzioni.

PANNULLO. Ma la condanna al pagamento di un'ammenda è facoltativa.

NACUCCHI. Poichè possono ricorrere per la rimessione tanto l'imputato che la parte civile, perchè la parte civile, pur se sia stata respinta la sua istanza, non può essere mai condannata al pagamento dell'ammenda? Per equità, nel secondo comma, alle parole: « dall'imputato » si dovrebbero aggiungere le altre: « o dalla parte civile ».

PRESIDENTE. Faccio notare che all'arricolo 55 del Codice si dice che la istanza di rimessione può essere proposta dall'imputato, ma non dalle altre parti private.

PloLA, relatore. Ed è giusto che sia così, perchè la parte privata tende a determinati scopi diversi da quelli che persegue il giudizio penale.

NACUCCHI. Circa questa punizione economica che si infligge al cittadino la cui istanza sia stata respinta, che può giungere fino ad 80.000 lire, io richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul contenuto dell'articolo 59, nel quale non è comminata alcuna penalità, sia pure di carattere economico, pur trattandosi di istanza di rimessione fatta per la seconda o la terza volta.

Pertanto faccio la formale proposta che sia soppresso il secondo comma dell'articolo 58.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Nacucchi, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 58.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 58, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 59 del Codice.

Art. 59. (Nuova proposta di rimessione). — Quando è stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello

precedente o per la designazione di un altro giudice può essere proposto dal pubblico ministero e dall'imputato. La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione.

L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilità sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel secondo capoverso dell'articolo 56.

Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa può essere riproposta soltanto se è fondata sopra elementi nuovi.

PIOLA, *relatore*. Il testo dell'articolo 59 del Codice vigente suona così:

« (Nuova proposta di rimessione). — Quando è stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice può essere proposto soltanto dal pubblico ministero. La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione.

« L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilità sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel capoverso dell'articolo 56.

« Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa può essere riproposta soltanto se è fondata sopra elementi nuovi ».

La differenza fra la formulazione dell'articolo 59 del Codice vigente e quella proposta nel disegno di legge, consiste nell'attribuzione della facoltà della domanda di un nuovo provvedimento all'imputato, oltrechè al pubblico ministero; e qui torna acconcia l'osservazione fatta dal senatore Nacucchi che in questa seconda istanza, che sarebbe più grave della prima, in quanto ci sarebbe una certa pervicacia nel proporla, non è prevista quella disposizione penale che invece è contenuta nell'articolo 58.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Per quanto si riferisce alla penalità dell'am-

20^a SEDUTA (10 giugno 1955)

menda, bisogna chiarire che l'articolo 59 prevede il caso che sia stata ordinata la rimessione; ed è per questa ragione che non si è pensato alla Camera, quando si è proposto l'emendamento aggiuntivo che estendeva all'imputato la facoltà già riconosciuta al pubblico ministero, di introdurre anche in questo articolo la penalità contenuta nell'articolo precedente. Comunque, io prego la Commissione di voler approvare il testo dell'articolo 59 come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 59, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del nuovo testo dell'articolo 60.

Art. 60. (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). — Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero ovvero se alcuno di essi è stato offeso da un reato e il procedimento è di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado.

I reati di competenza del pretore, commessi da un magistrato, diverso dal conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono giudicati in primo grado da un tribunale designato dalla corte di cassazione diverso da quello competente per territorio.

PIOLA, relatore. Mentre il primo comma di questo articolo è identico a quello del Codice vigente, il secondo comma del Codice vigente suona così: « Non si fa luogo a rimessione quando si tratta di reati commessi contro giudici o magistrati del pubblico ministero nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 60 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo articolo 63 del Codice.

Art. 63. (Astensione). — Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione è fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalità di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.

Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.

Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.

PIOLA, relatore. Il testo dell'articolo 63 del Codice vigente è quasi identico. Ne do lettura:

- « Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo se lo conosce di dichiararlo. Parimenti, quando esistano gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararle. La dichiarazione è fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalità se il giudice deve astenersi.
- « Lo stesso dovere spetta al pretore il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.
- « Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo ».

Al primo comma dell'articolo proposto nel disegno di legge, si ha l'aggiunta delle parole « di procedura con decreto », il che costituisce una precisazione opportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 63 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 68 del Codice.

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

Art. 68. (Competenza a decidere sulla ricusazione). — Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale o di una corte di assise decide la corte d'appello; su quella dei giudici di una corte d'appello o della corte di assise di appello decide la corte di cassazione.

Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti di questo collegio non è ammessa ricusazione.

PIOLA, *relatore*. L'articolo 68 del Codice vigente suona così:

« Competenza a decidere sulla ricusazione).

— Sulla ricusazione di un magistrato istruttore decide la corte o il tribunale a cui il magistrato appartiene.

« Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella del presidente, dei giudici del tribunale o della corte, decide il tribunale o la corte a cui essi appartengono, senza il loro intervento.

« Se non è disponibile quel numero di componenti il collegio che è prescritto per giudicare in materia penale, il presidente provvede a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario alla formazione del collegio che deve decidere sulla ricusazione. Rispetto ai magistrati di questo collegio non è ammessa astensione o ricusazione.

« Se non è possibile provvedere nel predetto modo, gli atti sono rimessi al giudice immediatamente superiore, il quale, sentito il pubblico ministero, designa il giudice che deve decidere sulla ricusazione. Se questo giudice riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce senz'altro al magistrato ricusato o al collegio a cui questi appartiene; altrimenti restituisce gli atti all'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice illegittimamente ricusato, per la prosecuzione del giudizio.

« In ogni caso, il giudice provvede d'urgenza in camera di consiglio con ordinanza non motivata ».

Nel testo dell'articolo del disegno di legge non si è fatto che semplificare la norma, togliendo il superfluo. PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 68 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ora al nuovo testo dell'articolo 69 del Codice.

Art. 69. (Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione). — La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale può entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.

Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.

La corte o il tribunale ha facoltà di ordinare la prova sui motivi della ricusazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.

La corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di consiglio con ordinanza. Salvo il disposto dell'articolo 552, contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa possono proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero, il giudice ricusato e la parte privata che ha fatto la dichiarazione.

PIOLA, relatore. L'articolo 69 del Codice vigente è composto di tre commi che sono identici ai primi tre commi dell'articolo 69 del disegno di legge. Nel quarto comma del nuovo testo si concedono facoltà più ampie che non erano previste nel vecchio articolo. Il titolo del vecchio articolo era poi il seguente: « Provvedimenti nel caso di ammissibilità della dichiarazione di ricusazione ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 69, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 71 del Codice.

Art. 71. (Sanzioni nel caso d'inammissibilità o di rigetto della domanda di ricusazione). —

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta è condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ventimila a centomila senza pregiudizio di ogni azione civile e penale.

PIOLA, relatore. Le modificazioni apportate al testo dell'articolo 71 del Codice vigente consistono semplicemente nell'adeguamento dei limiti delle ammende per il minimo da lire 4.000 a lire 20.000 e per il massimo da lire 20.000 a lire 100.000, secondo il mutato valore della moneta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 71.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 88 del Codice:

Art. 88. (Infermità di mente sopravvenuta all'imputato). — Quando l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermità di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e salvo quanto è stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tal caso ordina, ove occorra, il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario. Per gli accertamenti necessari il giudice può anche ordinare una perizia.

Se lo stato d'infermità di mente risulta prima che il giudice sia stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su richiesta del pubblico ministero a norma della prima parte di quest'articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il procuratore della Repubblica.

Qualora l'imputato riacquisti la predetta capacità, il giudice ordina che il procedimento riprenda il suo corso.

La sospensione del procedimento non impedisce al giudice di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato.

La parte civile e il pubblico ministero quando agisce a norma dell'articolo 105, possono dopo l'ordinanza di sospensione esercitare l'azione davanti al giudice civile, indipendentemente dal procedimento penale, senza pregiudizio della facoltà indicata nell'articolo 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso.

Nei confronti degli altri imputati il giudice può ordinare la separazione dei procedimenti anche nell'istruzione o negli atti preliminari al giudizio. Se la separazione viene chiesta da uno degli altri imputati, il giudice decide con decreto motivato. Contro il decreto che nega la separazione l'interessato può proporre ricorso alla cassazione la quale decide anche nel merito.

PIOLA, relatore. Nei confronti del Codice vigente si aggiunge l'ultimo comma dell'articolo testè letto.

Si è preveduto un caso che effettivamente, in pratica, si presentava: quello in cui fossero parecchi a dover essere giudicati, tra i quali uno solo nelle condizioni previste dalla prima parte dell'articolo; in questo caso era interesse di tutti gli altri che il procedimento continuasse. Quindi giustamente questo comma aggiuntivo prevede la possibilità di ordinare la separazione dei procedimenti.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Sarebbe forse opportuno, nel primo comma dell'articolo, dire « ospedale psichiatrico » in luogo di « manicomio pubblico ».

PRESIDENTE. Osservo che le leggi in vari casi usano ancora la parola « manicomi » e quindi questo è da considerare il termine esatto.

Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo 88 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 97 del Codice:

Art. 97. (Opposizione alla costituzione della parte civile nell'istruzione formale). — Durante l'istruzione formale, contro la costituzione della parte civile può essere fatta opposizione dal pubblico ministero e dall'imputato nel termine di tre giorni da quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata all'opponente. L'oppo-

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

sizione può essere fatta anche dal responsabile civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli è stato citato od è intervenuto.

La dichiarazione di opposizione deve essere motivata ed è presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale è in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato a cura dell'opponente alla parte civile la quale può presentare le sue deduzioni in egual termine successivo.

I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.

Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione ad un altro momento della istruzione. Quando per il tempo in cui è proposta l'opposizione la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura dell'istruzione, si provvede nel dibattimento.

Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione può essere proposta opposizione nel dibattimento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, ma l'opposizione deve a pena di decadenza essere proposta immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

La costituzione di parte civile, respinta durante l'istruzione, può essere riproposta nel termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 93, anche per i motivi rigettati nell'istruzione.

PIOLA, relatore. L'articolo 97 del vigente Codice di procedura penale è identico al nuovo, fino alle parole « si provvede nel dibattimento ».

La parte finale, e precisamente gli ultimi due commi del nuovo articolo, differiscono invece dall'articolo 97 del vigente Codice.

Anche questa novella si intona nel senso di dare maggiori facoltà alla parte civile, la quale effettivamente, nel sistema del vigente Codice, era ristretta in troppo angusti limiti. Al tempo stesso si dà facoltà di opposizione anche all'imputato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 97.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 98 del Codice:

Art. 98. (Opposizione alla costituzione della parte civile nel dibattimento). — Contro la costituzione della parte civile avvenuta durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente può essere fatta opposizione nel dibattimento dalle parti indicate nell'articolo precedente.

La dichiarazione motivata d'opposizione deve essere proposta a pena di decadenza immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

Il giudice, sentite le parti, provvede senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione. Questa deve essere in ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.

PIOLA, relatore. Il primo comma dell'articolo 98 del vigente Codice è così formulato: « Contro la costituzione della parte civile avvenuta durante l'istruzione sommaria o dopo il rinvio a giudizio o durante le formalità di apertura del dibattimento può essere fatta opposizione nel dibattimento dalle parti indicate nell'articolo precedente ».

Gli altri due commi sono identici. La modificazione del primo comma è una logica conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 97.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 98.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 118 del Codice:

Art. 118. (Effetti dell'ammissione o della esclusione del responsabile civile nell'istruzione formale). — Contro la citazione o l'intervento del responsabile civile ammesso durante l'istruzione formale può essere proposta nel dibattimento l'istanza menzionata nei due articoli precedenti anche per i motivi rigettati nell'istruzione appena compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto è stato messo fuori causa, una nuova citazione o un nuovo intervento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, è ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 108 e 112.

PIOLA, *relatore*. L'articolo 118 del vigente Codice di procedura penale è il seguente:

« L'istanza menzionata nei due articoli precedenti non può essere proposta nel dibattimento quando la citazione o l'intervento del responsabile civile ha avuto luogo durante l'istruzione formale.

« Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto è stato messo fuori causa, la citazione o l'intervento non è più ammesso ».

Il nuovo testo uniforma alla nuova procedura prevista per la parte civile la procedura per il responsabile civile.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 118.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 130 del Codice:

Art. 130. (Rapporto al consiglio dell'ordine a carico del difensore dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la sostituzione). — Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo dove il fatto è avvenuto per i provvedimenti disciplinari.

Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore è stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, è nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale può delegare un altro avvocato in sua vece.

Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore ne fa richiesta è conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può essere sospeso per un tempo maggiore, nè rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravità.

Se il fatto è commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non è possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa può essere affidata ad un vice-pretore o ad un uditore giudiziario; altrimenti si procede a norma del primo capoverso. Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre giorni per preparare la difesa.

Credo anche opportuno dare lettura del nuovo articolo 131 perchè questi due articoli rielaborano la materia dei due articoli 130 e 131 del vigente Codice con un diverso ordinamento:

Art. 131. (Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa). — Il difensore che viola il divieto stabilito nell'articolo 129 è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.

Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.

Le sanzioni prevedute in questo articolo sono applicate con ordinanza della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.

Contro l'ordinanza è ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.

PIOLA, *relatore*. I due nuovi articoli 130 e 131 rielaborano tutta la materia dei due arti-

coli attualmente vigenti, materia concernente le sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa ed i provvedimenti per la sostituzione. La nuova dizione mi sembra più logica. Debbo però osservare che nel terzo comma dell'articolo 130 non dovrebbe essere detto « è conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa » bensì « un termine non superiore ». Insomma mi sembra che si dovrebbe stabilire la durata massima della sospensione e non la durata minima. L'attuale testo non si connette logicamente con il resto dell'articolo.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Il testo proposto dal Governo diceva appunto « un termine non superiore a tre giorni », dato che nell'ultima parte del comma è detto che il dibattimento non può essere sospeso per un tempo maggiore, salvo i casi di particolare gravità. Nonostante gli sforzi che si fecero alla Camera per dimostrare la logicità di questa formulazione la Camera volle emendare l'articolo, scardinandone, secondo me, la struttura logica.

PIOLA, relatore. Sono senz'altro d'accordo col Ministro Guardasigilli: deve essere indicato un termine massimo che potrà magari essere ampliato, portato a cinque giorni, ma il principio deve essere quello di un termine massimo. Osservo poi che tale concetto è ribadito anche nell'ultimo comma dell'articolo.

MAGLIANO. Desidero fare un'osservazione che concerne la prima parte dell'articolo 130. Ove il difensore abbandoni la difesa si fa rapporto al consiglio dell'ordine del luogo ove è avvenuto il fatto. Ma tale consiglio dell'ordine non avrebbe competenza disciplinare sull'avvocato, se questo non fosse iscritto a quel determinato consiglio dell'ordine.

PRESIDENTE. Se il consiglio dell'ordine che riceve il rapporto si riterrà incompetente, trasmetterà gli atti al consiglio competente.

PIOLA, relatore. Si tratta, senatore Magliano, di trasmettere il rapporto al più vicino organo, che poi esaminerà se il merito

della questione sia o non sia di sua competenza.

NACUCCHI. Ritorno sulla questione del termine non inferiore o non superiore a tre giorni.

Supponiamo che il difensore abbandoni la difesa all'apertura del dibattimento. Se il nuovo difensore ne fa richiesta è conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il nuovo difensore si accorge che occorre presentare un discarico: il tribunale può concedergli il tempo necessario per presentare tale discarico, il che significa circa cinque giorni. Se i tre giorni fossero il termine massimo il giudice si potrebbe trovare nella condizione di accordare un termine insufficiente. Io penso che non si dovrebbe indicare un termine perentorio e lasciare la questione alla discrezionalità del tribunale.

PIOLA, relatore. Non ho ben compreso quale significato giuridico abbia voluto dare il senatore Nacucchi alla espressione « presentare un discarico ». Egli ha fatto l'ipotesi che il dibattimento sia già iniziato: in tal caso i termini per il discarico sono già scaduti ed il difensore può solo fare appello al potere discrezionale del magistrato per l'ammissione di altri testimoni.

NACUCCHI. So benissimo che il termine scade prima del dibattimento. Dovendosi però procedere alla sostituzione del difensore, il nuovo avvocato deve pure potersi accertare che il suo predecessore abbia provveduto veramente nell'interesse dell'imputato. Il nuovo difensore può avvisare la necessità di presentare altri testimoni e di mutare la linea di difesa.

PRESIDENTE. Questo può essere consentito dal tribunale coi suoi poteri discrezionali, perchè i termini di procedura sono scaduti.

NACUCCHI. Se il tribunale coi suoi poteri discrezionali può ammettere il difensore a presentare un discarico, evidentemente deve assegnargli un termine.

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

PIOLA, relatore. Ma il caso specifico della presentazione di un discarico è vietato dalla procedura, salvi i poteri discrezionali del presidente.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Tutti gli atti preparatori della difesa sono stati già adempiuti ed il nuovo difensore assume la difesa allo stato degli atti. Se il tribunale ritiene si debbano ammettere nuove prove, farà uso del suo potere discrezionale.

PIOLA, relatore. Rimeditando il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e pur preferendo la dizione che fu proposta dal Governo, perchè più logica, penso tuttavia che si possa anche accettare il testo attuale, per evitare uno sfasamento di interpretazione. Infatti, se noi, nel resoconto di questa discussione, scriviamo che la dizione « non può essere sospeso per un tempo maggiore » significa che tale sospensione si riferisce a quel qualsiasi termine non inferiore a tre giorni che il magistrato coi suoi poteri discrezionali ha concesso, potremo giungere ugualmente ad una logica interpretazione del terzo comma dell'articolo 130.

In sostanza, si ritiene che il magistrato, tenuto conto di tutti gli elementi, abbia una certa latitudine di facoltà per consentire al difensore di esercitare il suo mandato con pieno senso di responsabilità. Il magistrato certamente non esagererà nella concessione del termine oltre i tre giorni perchè a sua volta ha il suo senso di responsabilità; vorrà dire che il procedimento non potrà essere sospeso oltre quel termine che il magistrato ha concesso, salvi sempre i casi di particolare gravità per cui sarà provveduto in modo speciale. Se noi nel resoconto consacriamo questa interpretazione, penso che si possano lasciare i termini usati nell'articolo 130.

PRESIDENTE. Allora, restando consacrato a resoconto il chiarimento dato dall'onorevole relatore, che consente di interpretare il testo in maniera abbastanza logica, metto ai voti l'articolo 130 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Se nessun altro domanda di parlare, metto ora in votazione l'articolo 131 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 136 del Codice:

Art. 136. (Procuratori speciali per determinati atti). — Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena d'inammissibilità essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato è unito agli atti.

Per le pubbliche Amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dal capo dell'Amministrazione nella circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del sigillo dell'ufficio.

Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo è richiesto dalla legge.

PIOLA, relatore. Do lettura dell'articolo 138 del Codice vigente:

« (Procuratori speciali per determinati atti).

— Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, non può giovarsi di tale facoltà l'imputato che si è sottratto alla esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura o di una sentenza di condanna a pena detentiva ovvero all'applicazione di misure di sicurezza detentive o che si trova all'estero per essere uscito illegittimamente dal territorio dello Stato.

« Il mandato speciale deve a pena di inammissibilità essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato è unito agli atti.

« Per le pubbliche amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dal capo del-

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

l'amministrazione nella circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del sigillo dell'ufficio.

« Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo è richiesto dalla legge ».

Per quanto riguarda la differenza fra il primo comma dell'articolo 136 del Codice vigente e i primi due commi del testo contenuto nel disegno di legge che stiamo esaminando, voglio qui esprimere una mia opinione personale, contraria alla modificazione del testo dell'articolo 136 del Codice vigente, poichè non mi sembra accettabile un criterio di eccessiva larghezza verso chi si è sottratto alla cattura o all'ordine di comparizione, e ciò per lo stesso rispetto dell'autorità dello Stato. Perciò mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Io vorrei fare osservare, però, che il togliere la facoltà di compiere determinati atti, che poi non sono di particolare rilievo, per il fatto della latitanza o della sottrazione all'esecuzione delle misure detentive, appare sanzione un po' eccessiva. Se si esaminano gli atti che possono essere compiuti per mezzo di un procuratore speciale, non mi sembra che il loro numero sia molto esteso.

PIOLA, *relatore*. Appunto perchè i casi possibili non sono molti, si poteva mantenere la sanzione.

PRESIDENTE. Ma si tratta di atti che non hanno un rapporto necessario con la presenza dell'imputato.

Io perciò, nonostante le perplessità dell'onorevole relatore, voterò a favore del nuovo testo dell'articolo.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 136 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 148 del Codice: Art. 148. (Forme dei provvedimenti del giudice). — La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.

La sentenza è sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.

Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullità. I decreti devono essere motivati a pena di nullità soltanto quando è richiesta espressamente la motivazione.

I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalità, e, quando non è disposto altrimenti, anche oralmente.

PIOLA, *relatore*. Do lettura dell'articolo 148 del Codice vigente:

- « (Forme dei provvedimenti del giudice). La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.
- « La sentenza è sempre pronunciata in nome del Re.
- « Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullità, se la legge non stabilisce altrimenti. I decreti devono essere motivati, a pena di nullità, soltanto quando è richiesta espressamente la motivazione.
- « I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalità, e, quando non è disposto altrimenti, anche oralmente ».

Le modifiche apportate a questo articolo hanno carattere di semplice coordinamento con le disposizioni della Costituzione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo articolo 148.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 151 del Codice:

Art. 151. (Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso). — Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelle-

ria non oltre il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.

Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.

Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto d'impugnazione; è notificato inoltre, nel caso preveduto nel primo capoverso, al difensore dell'imputato, e, nel caso preveduto dalla prima parte, al difensore che abbia proposto l'impugnazione e a quello che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullità l'indicazione del dispositivo.

PIOLA, relatore. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 151 del Codice vigente sono eguali a quelli del nuovo testo che si propone; do quindi lettura del terzo ed ultimo comma dell'articolo 151 in vigore oggi: « Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto di impugnazione. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del dispositivo ».

Praticamente, viene aggiunta, nel nuovo testo, la notificazione al difensore, che sembra conforme alle necessità della difesa.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 151, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 153 del Codice:

Art. 153. (Deliberazioni del giudice in camera di consiglio). — Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del pub-

blico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori salvo che la legge disponga altrimenti.

Alle corti e ai tribunali prima della deliberazione è fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal presidente.

I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di assise e della corte di assise di appello, quando è chiusa la sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.

PIOLA, relatore. L'unica differenza tra l'articolo 153 contenuto in questo disegno di legge e quello del Codice vigente consiste nelle modificazioni apportate al terzo comma per adeguare il testo del Codice alla legge sulla costituzione delle corti di assise. Il terzo comma dell'articolo 153 del Codice vigente suona infatti così: « I provvedimenti in camera di consiglio, di competenza della Corte di assise, quando è chiusa la sessione, sono deliberati dalla Corte di appello ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 153.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 169:

Art. 169. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non è stato ancora designato a norma dell'articolo 171 e non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione è eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua attività professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.

Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.

Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

La copia non può in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.

Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del Comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.

PIOLA, relatore. Do lettura del testo dell'articolo 169 del Codice vigente:

« Art. 169. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non è stato ancora designato a norma dell'articolo 171 e non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione è eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui egli abitualmente esercita la sua attività professionale, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente con lui, o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

« Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

« La copia non può in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato »,

Nel testo del nuovo articolo, praticamente si fanno tutte le ipotesi per quanto riguarda la prima notificazione che deve essere fatta all'imputato non detenuto. Si sono apportate al vecchio testo modificazioni che ritengo utili ed opportune.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 169.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 170 del Codice.

Art. 170. (Notificazioni all'imputato irreperibile). — Se non è possibile eseguire le
notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo
precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale è in corso
il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione è stata da lui richiesta.

Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che già non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.

Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.

Il decreto di irreperibilità emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

PIOLA, *relatore*. Do lettura dell'articolo 170 del Codice vigente:

« (Notificazioni all'imputato irreperibile). — Se, per mancanza o inidoneità delle persone

indicate nell'articolo precedente o per essere ignoto ogni recapito dell'imputato, non è possibile eseguire le notificazioni nei modi nell'articolo stesso stabiliti, l'ufficiale giudiziario ne fa relazone al giudice davanti al quale è in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione è stata da lui richiesta.

« Il giudice o il pubblico ministero, qualora non sia il caso di disporre nuove ricerche, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che già non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito per tutta la durata del procedimento siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.

Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato ».

In questo articolo si sono stabilite maggiori garanzie per il caso di irreperibilità dell'imputato, in modo da evitare gl'inconvenienti che qualche volta si verificavano in questo campo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto ai voti il nuovo articolo 170. (*È approvato*).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 171:

Art. 171. (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato). — Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dell'imputato, se questi non è detenuto nè internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o almeno uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione è fatta menzione nel processo verbale.

L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della dimessione ha obbligo di fare la dichiarazione o la elezione di domicilio prevedute dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione è ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'articolo 80 e ne dà immediatamente comunicazione alla Autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o dimessione.

Ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria o alla segreteria del magistrato procedente con dichiarazione raccolta a processo verbale. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attività professionale ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la comunicazione immediatamente alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finchè questo ufficio non abbia ricevuto la dichiarazione, sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti.

Se mancano o sono insufficienti o inidonee le dichiarazioni o l'elezione di domicilio prevedute da questo articolo si provvede a norma degli articoli 169 e 170.

PIOLA, *relatore*. Do lettura dell'articolo 171 del Codice vigente:

« (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato). — Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dell'imputato, se questi non è detenuto nè internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni; del domicilio indicato è fatta menzione nel processo verbale. Se l'imputato non fa tale dichiarazione o elezione o se la indicazione è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria del magistrato procedente, a norma del primo capoverso dell'articolo 170.

« L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso

da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della liberazione ha obbligo di fare la dichiarazione o elezione di domicilio preveduta dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione è ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'articolo 80 e ne dà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la liberazione. Se l'imputato non fa la predetta dichiarazione o elezione ovvero se l'indicazione è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite a norma del primo capoverso dell'articolo precedente.

« Ogni mutazione di domicilio deve essere resa nota dall'imputato alla cancelleria o alla segreteria del magistrato procedente, con dichiarazione raccolta a processo verbale. Sono valide altrimenti le notificazioni nel domicilio risultante dagli atti ».

Anche con questo articolo si stabilisce un ampio sistema di garanzia.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo articolo 171.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 172:

Art. 172. (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). — La determinazione del domicilio legale, fatta a norma dei due articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 170 e nella prima parte dell'articolo 532.

PIOLA, *relatore*. Do lettura dell'articolo 172 del Codice vigente:

« (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). — La determinazione del domicilio legale, fatta a norma dei due articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto nella prima parte dell'articolo 532 ».

L'aggiunta apportata al testo del Codice vigente è necessaria per il coordinamento dell'articolo 172 con l'articolo 170 nel nuovo testo. PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo articolo 172. (È approvato).

Metto ora in votazione nel suo complesso l'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Art. 2.

Dopo l'articolo 177 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 177-bis. (Notificazione all'imputato all'estero). — Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato, il pubblico ministero o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede. Questa formalità non sospende nè ritarda il procedimento.

Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda alla dichiarazione od elezione di domicilio ovvero se queste sono insufficienti o inidonee il giudice o il pubblico ministero emette il decreto preveduto dall'articolo 170.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

PIOLA, relatore. Questo articolo 177-bis è stato introdotto in relazione alla situazione che si va determinando oggi per l'aumentata emigrazione in altri Paesi e per l'aumentata possibilità che si ha di venire a conoscenza del domicilio all'estero delle persone emigrate. Di fronte a questo nuovo stato di fatto, ritengo che sia stato bene introdurre la nuova norma dell'articolo 177-bis, la quale del resto si commenta da sè: con essa si prescrive di fare qualcosa di simile a quanto si fa negli atti di notificazione prescritti nel Codice di procedura civile. Ritengo giusto anche il contenuto dell'ultimo comma, che rende inapplicabili le disposizioni precedenti quando è obbligatoria la emissione del mandato di cattura.

2^a Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 179 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 179. (Nullità delle notificazioni). — La notificazione è nulla se l'atto è stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'articolo 169; se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'articolo 169; se vi è incertezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 170, se non è stato dato avviso al diffensore dell'avvenuto deposito.

PIOLA, *relatore*. Il testo dell'articolo 179 del Codice vigente suona così:

« (Nullità delle notificazioni). La notificazione è nulla se l'atto è stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se vi è incertezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 170, se non è stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito ».

Anche qui si tratta di un coordinamento con le norme contenute nei testi dei nuovi articoli approvati precedentemente. PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 del disegno di legge.

(È approvato).

Art. 4.

Dopo l'articolo 183 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 183-bis. (Restituzione in termini-Effetti della restituzione). — Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore; ma la restituzione non può essere conceduta più di una volta per ciascuna parte nel corso del procedimento.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Non si può concedere restituzione nel termine per presentare la detta istanza.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione di essa. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, è competente a concedere la restituzione il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; in tal caso la restituzione può essere conceduta soltanto per proporre l'impugnazione. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione.

PIOLA, relatore. L'istituto della restituzione in termini meriterebbe certamente parecchie considerazioni. Esso indubbiamente allarga di molto le facoltà dell'imputato; mi pare tuttavia sia mantenuto in limiti tali da poter essere consentito. In pratica resterà difficile stabilire il caso fortuito o la forza maggiore, ma per questo penso che possiamo rimetterci al senso pratico e all'equilibrio dei magistrati perchè si eviti l'abuso nell'applicazione dell'articolo 183-bis.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 del disegno di legge.

(È approvato).

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

Art. 5.

Gli articoli 184, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 198 e 199 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 184. (Regole generali). — L'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è comminata espressamente dalla legge.

Art. 185. (Nullità d'ordine generale). — Si intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

- 1) la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;
- 2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;
- 3) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.

Le nullità prevedute in questo articolo sono insanabili e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 186. (Inosservanza delle norme sulla tassa di bollo). — Quando la legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la mancanza o l'insufficienza del bollo non rende inammissibile nè impedisce il compimento dell'atto medesimo, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

Art. 188. (Sanatoria delle nullità delle citazioni). — La nullità d'una richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, è sanatâ dal fatto che la parte interessata sia comparsa.

La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine

per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento a termini dell'articolo 432.

Art. 190. (Regole generali). — La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione sono inoppugnabili anche se sono connessi con provvedimenti impugnabili. Sono tuttavia sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi dell'articolo 51.

Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

Per proporre un mezzo d'impugnazione è in ogni caso necessario avervi interesse.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.

Art. 192. (Impugnazione dell'imputato, dei gcnitori, del tutore e del difensore). — L'imputato può proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

L'impugnzione può anche essere proposta dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento.

Art. 193. (Dichiarazione dell'imputato contraria all'impugnazione proposta dal difensore; concorso della dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato con quelle proposte dal difensore, dai genitori o dal tutore). — Nel

caso indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'imputato può togliere effetto con la propria dichiarazione contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore. La dichiarazione è fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 206. Per la validità di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni o di altri incapaci, è necessario il concorso della volontà di chi esercita su essi la patria potestà o l'autorità tutoria.

Se tanto l'imputato quanto le altre persone indicate nell'articolo precedente hanno proposto impugnazione si tiene conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i vari atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarità di un'impugnazione sana l'irregolarità dell'altra, anche in relazione ai motivi.

Art. 198. (*Ricezione della dichiarazione*). — Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione d'impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.

Le parti private quando hanno diritto alla notificazione del provvedimento possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo caso. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

Art. 199. (Termini per l'impugnazione). — Il termine per la dichiarazione d'impugnazione è di tre giorni a decorrere da quello in cui è emesso il provvedimento da impugnarsi, salvo che la legge disponga altrimenti.

Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine predetto decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione prescritta nel secondo capoverso dell'articolo 151.

Per le sentenze indicate nell'articolo 500 il termine per l'imputato decorre dal giorno della notificazione.

Il termine è di venti giorni per le impugnazioni del procuratore della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza dal pretore e di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 198, è sufficiente che la spedizione del telegramma o della raccomandata avvenga nei termini indicati nei commi precedenti.

I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.

Anche in questo caso procederemo ad esaminare separatamente i nuovi testi dei singoli articoli modificati del Codice di procedura penale. Incominciamo dall'articolo 184.

Art. 184. (Regole generali). — L'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è comminata espressamente dalla legge.

PIOLA, *relatore*. La modificazione consiste nella soppressione del capoverso dell'articolo 184 del vigente Codice, che è così formulato: « Tutte le nullità possono essere sanate nei modi stabiliti dalla legge ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 184. (È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 185 del Codice.

Art. 185. (Nullità d'ordine generale). — Si intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

1) la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi d'ordi-

20^a SEDUTA (10 giugno 1955)

namento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;

- 2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;
- 3) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.

Le nullità prevedute in questo articolo sono insanabili e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PIOLA, relatore. L'innovazione nei confronti dell'articolo vigente è costituita dall'ultimo rapoverso, che è aggiunto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 185.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 186 del Codice:

Art. 186. (Inosservanza delle norme sulla tassa di bollo). — Quando la legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la mancanza o l'insufficienza del bollo non rende inammissibile nè impedisce il compimento dell'atto medesimo, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

PIOLA, relatore. Questo nuovo articolo 186 vuole limitare la eccessiva, diciamo così, fiscalità dell'articolo ora vigente. In materia penale si tratta di giudicare della libertà di un individuo e non si può porre una remora a questo giudizio per l'eventuale mancanza di una marca da bollo. Restano naturalmente salve le eventuali sanzioni finanziarie, ma l'atto. che porta un contenuto sostanziale, ha eguaimente il suo effetto sulla decisione del giudice.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 186.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 188 del Codice:

Art. 188. (Sanatoria delle nullità delle citazioni). — La nullità d'una richiesta o di un

decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla logge, è sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa.

La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento a termini dell'articolo 432.

PIOLA, relatore. L'articolo 188 del vigente Codice è così formulato: « (Sanatoria delle nullità delle citazioni). — La nullità di una richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, è sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa, anche se essa dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità. Il giudice tuttavia, se riconosce che l'irregolarità ha potuto pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato nel dibattimento, sospende o rinvia il dibattimento stesso a' termini dell'articolo 431 o dell'articolo 432 ».

Il nuovo articolo considera in forma più concreta questa ipotesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 188.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 190 del Codice:

Art. 190. (Regole generali). — La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione sono inoppugnabili alche se sono connessi con provvedimenti impugnabili. Sono tuttavia sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi dell'articolo 51.

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

Per proporre un mezzo d'impugnazione è in ogni caso necessario avervi interesse.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.

PIOLA, *relatore*. Questo nuovo articolo 190 è identico a quello del Codice vigente, salvo l'aggiunta del secondo periodo del secondo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 190.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 192 del Codice:

Art. 192. (Impugnazione dell'imputato, dei genitori, del tutore e del difensore). — L'imputato può proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

L'impugnazione può anche essere proposta dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento.

PIOLA, relatore. Rispetto all'articolo 192 del Codice vigente è nuovo il secondo comma, col quale si regolano ipotesi che fin qui venivano disciplinate solo dai principi generali, dando luogo talvolta a controversie. In sostanza si tratta della facoltà concessa ai genitori per i figli minori, o al tutore per le persone soggette a tutela, di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 192.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 193:

Art. 193. (Dichiarazione dell'imputato contraria all'impugnazione proposta dal difensore: concorso della dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato con quelle proposte dal difensore, dai genitori o dal tutore). — Nel caso indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'imputato può togliere effetto con la propria dichiarazione contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore. La dichiarazione è fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 206. Per la validità di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni o di altri incapaci, è necessario il concorso della volontà di chi esercita su essi la patria potestà o l'autorità tutoria.

Se tanto l'imputato quanto le altre persone indicate nell'articolo precedente hanno proposto impugnazione si tiene conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i vari atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarità di un'impugnazione sana l'irregolarità dell'altra, anche in relazione ai motivi.

PIOLA, relatore. L'articolo in esame coordina le norme dell'articolo vigente con quelle dell'articolo 192 testè approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 193.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 198 del Codice:

Art. 198. (Ricezione della dichiarazione). — Salvi i casi espressamente eccettuati daila legge, la dichiarazione d'impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui

20a SEDUTA (10 glugno 1955)

la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.

Le parti private quando hanno diritto alla notificazione del provvedimento possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo caso. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

PIOLA, relatore. L'articolo in esame estende alla parte e al difensore la facoltà di proporre l'impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi al cancelliere a mezzo di raccomandata o del telegrafo: tale facoltà era fin qui concessa solo al pubblico ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo articolo 198.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 199:

Art. 199. (Termini per l'impugnazione). — Il termine per la dichiarazione d'impugnazione è di tre giorni a decorrere da quello in cui è emesso il provvedimento da impugnarsi, salvo che la legge disponga altrimenti.

Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine predetto decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione prescritta nel secondo capoverso dell'articolo 151.

Per le sentenze indicate nell'articolo 500 il termine per l'imputato decorre dal giorno della notificazione.

Il termine è di venti giorni per le impugnazioni del procuratore della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza dal pretore e di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 198, è sufficiente che la spedizione del telegramma o della raccomandata avvenga nei termini indicati nei commi precedenti.

I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.

PIOLA, relatore. Rispetto all'articolo 199 del vigente Codice, è nuovo solo il penultimo capoverso, il quale stabilisce che, nel caso che l'impugnazione sia proposta a mezzo raccomandata o di telegrafo, è sufficiente che la spedizione del telegramma o della raccomandata avvenga nei termini indicati nei commi precedenti dello stesso articolo 199. M1 sembra tuttavia che in certi casi non sia possibile precisare la scadenza di un termine in tal modo fissato. Come si fa a stabilire quel che contiene una busta chiusa? Può contenere l'impugnazione, può anche contenere nulla. Comunque, se essa tarda a giungere i termini sono sospesi e non si sa con certezza se l'impugnazione sia stata o meno proposta. Sarebbe forse meglio che il termine decorresse dal momento della ricezione, e non dal momento della spedizione.

PRESIDENTE. Se il termine decorresse dal momento della ricezione, si avrebbe una disparità enorme di termini per il diverso tempo che impiega una raccomandata a giungere a destinazione a seconda della distanza fra la località dalla quale viene spedita e quella in cui deve pervenire.

Penso che nelle norme di attuazione si potrà ovviare al massimo agli inconvenienti indicati dall'onorevole relatore. Il Governo potrà introdurre delle garanzie, ad esempio disponendo che l'impugnazione debba essere trasmessa con biglietto postale spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se poi si dovesse supporre che la raccomandata non arrivi, allora non si dovrebbe neppure ammettere la possibilità dell'impugnazione per lettera.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Si potranno prendere accordi col Ministero delle poste per stabilire che l'ufficio postale trasmetta d'ufficio una esemplare di una doppia ricevuta.

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

PIOLA, relatore. Effettivamente mi sembra che il metodo del biglietto postale eliminerebbe quasi totalmente gli inconvenienti da me prospettati. Si potrebbe dare a questi biglietti postali un aspetto esteriore speciale, tale da richiamare gli uffici postali sulla necessità di provvedere ad una loro tempestiva trasmissione a destinazione.

PRESIDENTE. In sostanza, nelle norme di attuazione, dato che la disposizione contenuta nel penultimo capoverso dell'articolo 199 viene accettata dalla Commissione per ragioni di principio, dovranno essere adottate disposizioni tali da garantire maggiormente il sollecito inoltro della impugnazione e la certezza che l'impugnazione stessa sia contenuta nella lettera raccomandata. A questo proposito la Commissione consiglierebbe l'uso di biglietti postali, possibilmente di speciali biglietti postali che rendano evidente il loro contenuto.

Con questa raccomandazione metto ai voti il nuovo articolo 199.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 5 del disegno di legge.

(È approvato).

Art. 6.

Dopo l'articolo 199 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 199-bis. (Notificazione della impugnazione del pubblico ministero). — La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del cancelliere che l'ha ricevuta.

PIOLA, relatore. L'articolo 199-bis di cui si propone l'aggiunta tende ad evitare taluni inconvenienti che si verificavano allorchè il pubblico ministero si appellava e l'imputato ignorava l'impugnazione. Questo nuovo arti-

colo prescrive che l'impugnazione deve essere notificata all'imputato, entro trenta giorni dalla sua proposizione, a pena di inammissibilità.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla formulazione che il Governo aveva creduto di dare a questo articolo. Il Governo aveva previsto che l'imputato dovesse avere avviso dell'impugnazione un meso prima della data fissata per la udienza. In tal modo si evitava che l'imputato venisse a conoscenza della impugnazione all'ultimo momento. La Camera ha voluto ristabilire la antica tradizione della notifica. Ricordo che, secondo il Codice del 1913, la notifica doveva essere fatta ın manı proprie, altrimenti non aveva effetto: in tal modo, un imputato che avesse sentore di un appello si rendeva irreperibile e la notificazione di appello non aveva luogo. A mio avviso la formulazione proposta dal Governo salvaguardava meglio, ad un tempo, i diritti del pubblico ministero e quelli dell'imputato.

PIOLA, relatore. Mi sembra che il pubblico ministero sia ben tutelato perchè la notifica può avvenire entro trenta giorni, termine abbastanza ampio.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo voleva evitare che, per un qualunque caso che può verificarsi, la facoltà d'impugnazione cadesse nel nulla.

PRESIDENTE. A me pare che la dizione attuale dell'articolo sia la migliore. L'obbligo della notifica ha secondo me, tra l'altro, la funzione di permettere all'imputato la eventuale proposizione di un appello incidentale, così come è nelle facoltà del pubblico ministero di proporre appello incidentale quando viene a conoscenza dell'impugnazione da parte dell'imputato.

NACUCCHI. Io vorrei che la Commissione considerasse la possibilità di autorizzare l'imputato — così come può fare il pubblico mi-

20a SEDUTA (10 giugno 1955)

nistero — a proporre entro otto giorni appello incidentale, dopo aver ricevuto la notifica.

PIOLA, relatore. Se l'imputato si è acquietato di fronte ad una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, non vedo perchè dovrebbe poi proporre appello.

MAGLIANO. Io sono favorevole, in dissenso dall'opinione dell'onorevole Ministro, alla norma come è stata approvata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 6 del disegno di legge.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13.

Dott. Mario Caroni Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.